

COMUNE DI SAN MARTINO (Prov. di Padova)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE

DI AREE VERDI PUBBLICHE IDENTIFICATA AL

CIG.....

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA

L'anno duemilaventitre, addì.....del mese di.....,

alle ore.....in San Martino di Lupari, presso il competente Ufficio Tecnico

Comunale,

FRA

- nato a il

ed ivi residente in, in qualità di Responsabile della 3^a Area

..... del Comune di San Martino di Lupari, domiciliato per la

sua carica a San Martino di Lupari presso la sede municipale, in Largo Europa n. 5 -

C. F. Comune 81000530287, il quale dichiara di agire in nome per conto e

nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in virtù del decreto del Sindaco

prot. n. del, parte che qui di seguito, per brevità,

sarà denominata "Amministrazione";

E

- il signor in qualità di della ditta con sede a

..... in Via – C.F.: e P.IVA:,

parte che qui di seguito, per brevità, sarà denominata "Sponsor";

I componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,

richiamano;

- gli articoli n. 43 della Legge n. 449/1997, n. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, n. 120 del D.Lgs. n. 42/2004, n. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 1, comma 1-bis, della Legge n. 241/1990 che disciplinano le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune;
- il Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.05.2020;

e premettono che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 09.02.2023 sono state approvate le Linee di indirizzo per l'individuazione di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche di rotatorie e aree di pertinenza stradale situate nel territorio comunale;
- con determinazione R.G. n. 95 del 07.03.2023 è stato approvato l'Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la valorizzazione e manutenzione di n. 10 aree verdi pubbliche all'interno di rotatorie e di pertinenza stradale situate nel territorio comunale;
- in data è stato pubblicato l'Avviso pubblico succitato con R.A.P. n;
- che la Commissione ha proposto l'affidamento dell'Area identificata al n alla ditta, giusto verbale prot. n. del
- con deliberazione di Giunta comunale n. del è stato approvato l'affidamento di cui sopra

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e finalità della sponsorizzazione

Il presente contratto ha oggetto la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche all'interno di rotatorie e aree di pertinenza stradale situate nel territorio comunale e come finalità il favorire, nel perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento organizzativo, la realizzazione di maggiori economie ed una migliore qualità dei servizi erogati, costituendo un'opportunità di finanziamento delle attività del Comune.

Il contratto di sponsorizzazione sarà di tipo "tecnico" ovvero quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare gli spazi per scopi pubblicitari, esegue lavori o fornisce beni, atti alla valorizzazione del verde pubblico per il valore pari a quello del contratto.

Le aree oggetto del presente atto manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. Il bene resterà di proprietà del Comune di San Martino di Lupari.

Art. 3 – Impegni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

a) consentire l'utilizzo degli spazi verdi per l'apposizione di cartelli che promuovono l'intervento e l'attività svolta dallo sponsor, previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente da rilasciare entro e non oltre 30 giorni dall'inoltro da parte dello sponsor della documentazione tecnica completa di tutte le specifiche richieste;

b) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione;

c) provvedere, qualora il contatore idrico sia già presente, alla fornitura delle utenze relative al servizio di acqua ad uso irrigazione, per un ammontare annuo massimo pari ad Euro 500,00.

Art. 4 – Impegni dello sponsor

Il corrispettivo a carico dello sponsor, per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo, consiste nella realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di valorizzazione e manutenzione dell'area assegnata, così identificata

.....

La manutenzione dovrà essere effettuata per tutta la durata dell'atto convenzionale con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabile a difetti di gestione o manutenzione dell'area verde consegnata.

Gli impegni sono quelli dettagliatamente previsti nel Computo metrico allegato suddiviso per area.

Eventuali interventi aggiuntivi sono ad esclusivo carico dello sponsor.

Lo sponsor deve garantire le riparazioni necessarie in caso di danneggiamenti, distruzione totale o parziale delle opere, anche da parte di soggetti terzi.

Lo sponsor si impegna a seguire le disposizioni previste dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in Venezia, il 07.09.2015, dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, ANCI Veneto, UPI Veneto.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto, come previsto come previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023, comprensivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025.

Lo sponsor potrà gestire la manutenzione con proprio personale o affidarsi a imprese qualificate del settore, rimanendo comunque responsabile nei confronti del Comune, della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione dell'area in questione e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro ed alle norme di cui al Codice della Strada vigente.

Lo sponsor si impegna a rimborsare al Comune l'utenza relativa al servizio idrico dell'area assegnata qualora l'ammontare annuo superiori l'importo di Euro 500,00.-

Lo sponsor si impegna all'obbligo del pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere.

Qualora il servizio non sia realizzato direttamente dall'affidatario, in quanto non specializzato in materia di manutenzione di opere a verde, lo Sponsor dovrà obbligatoriamente comunicare al Comune, prima della realizzazione dei lavori, il nominativo della ditta operativa che dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016 e la capacità di contrarre con l'amministrazione pubblica.

Trattandosi di sponsorizzazione "tecnica" lo sponsor si impegna al rispetto alla normativa in merito ai CIG.

Art. 5 – Caratteristiche dei pannelli di comunicazione

I pannelli di comunicazione, indicati di cui al precedente art. 3, dovranno rispettare i parametri indicati nell'allegato "Modello targa espositiva" contenuto dell'Avviso di sponsorizzazione.

Sono vietate in ogni caso le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

	b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti	
	alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche,	
	nonché relative al gioco d'azzardo;	
	c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione,	
	odio o minaccia.	
	Le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello	
	Sponsor.	
	Art. 6 – Durata del contratto	
	Il presente contratto ha durata di mesi decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del presente atto. Non è previsto il rinnovo.	
	L'affidatario avrà l'esclusività commerciale esclusivamente sull'area oggetto di	
	sponsorizzazione.	
	E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità del Comune di recedere anticipatamente dal	
	contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno due mesi prima, per	
	motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità,	
	per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per revoca dell'Atto	
	autorizzativo in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor.	
	Art. 7 – Garanzie	
	Lo sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto solleva integralmente	
	il Comune di San Martino di Lupari, per danni a cose o persone in conseguenza	
	dell'esecuzione del presente contratto.	
	Lo sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo,	
	pertanto, indenne e sollevato il Comune di San Martino di Lupari da qualsiasi	
	richiesta risarcitorio e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.	

Lo Sponsor ha stipulato polizza di assicurazione n., per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma assicurata pari ad Euro , sottoscritta in data

Resta stabilito espressamente che lo Sponsor dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione e così pure il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori sono sollevati dalle medesime responsabilità. L'Amministrazione Comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra lo Sponsor e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

ART. 8 – Valore della sponsorizzazione

Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di Euro, di cui Euro per corrispettivo ed Euro per I.V.A.

Lo sponsor provvederà a fatturare annualmente al Comune di San Martino di Lupari, con I.V.A. ad esigibilità immediata.

Il Comune, al ricevimento della fattura da parte dello Sponsor, provvederà ad emettere fattura per il valore della prestazione resa a titolo di sponsorizzazione pari ad un importo corrispondente a quello fatturato dallo Sponsor.

Le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate riportando il CIG.

Lo sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il conto corrente bancario di seguito indicati, comunicando tempestivamente ogni successiva

	modifica: IBAN: I....., BancaAgenzia di	
	
	La persona delegata ad operare nei suddetti conti è il,	
	legale rappresentante.	
	Il mutamento dei dati dichiarati (di c.c. dedicato, istituto bancario e soggetto	
	delegato) dovranno essere tempestivamente notificati all'Ufficio Ragioneria del	
	Comune di San Martino di Lupari (PD).	
	Lo Sponsor, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, si	
	impegna a destinare i suddetti conti all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari	
	connessi con il presente contratto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico	
	bancario.	
	Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza	
	avvalersi dei suddetti conti correnti con strumenti diversi dal bonifico bancario, si	
	procederà all'automatica risoluzione del contratto.	
	Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.	
	136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa	
	pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. Lo Sponsor e l'Amministrazione	
	comunale si conformano alla disciplina del citato art. 3 della Legge n. 136/2010 e	
	s.m.i.	
	Art. 9 - Domicilio e rappresentanza dello sponsor	
	A tutti gli effetti del presente contratto, lo Sponsor elegge domicilio presso la sede	
	del Comune in Largo Europa n. 5, San Martino di Lupari (PD).	
	Art. 10 – Verifiche e controlli	
	Il Comune, a mezzo del proprio personale tecnico, eseguirà i controlli periodici per	
	verificare lo stato dell'area verde e la correttezza degli adempimenti convenuti,	

riguardanti ai contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi, riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'effettuazione di eventuali prestazioni non rese.

Art. 11 – Cause di risoluzione

In caso di inadempimento o di non corretto rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo del posizionamento dei pannelli comunicativi o delle opere di valorizzazione dell'area verde all'interno della rotatoria, il Comune di San Martino di Lupari, inoltrerà al contraente diffida ad adempiere, contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Qualora il Comune di San Martino di Lupari dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell'area stessa, conseguenti all'inadempimento, la stessa avrà la facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l'incameramento della garanzia eventualmente costituita ed il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 14 – Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la natura, sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nel presente contratto, il foro competente è quello di Padova.

Art. 15 - Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione.

Si attesta che l'imposta di bollo sul presente atto è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono

	soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa	
	ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	Sono a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulata del	
	contratto medesimo.	
	Art. 16 - Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati	
	personali acquisiti in occasione della sottoscrizione ed esecuzione del presente	
	contratto saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per	
	fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel	
	presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché	
	per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o	
	amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi	
	previsti dalla legge.	
	I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b), c) ed e)	
	e 9, lett. b) e g) del suddetto Regolamento UE 679/16.	
	I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello	
	completo di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del	
	Comune di San Martino di Lupari.	
	Art. 17 - Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di	
	legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da	
	persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a	
	video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro	
	volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai	

sensi dell'art. 52-bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale,

verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

IL RESPONSABILE 3ª AREA: geom. Bellato Maurizio Ernesto

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE: